



Ufficio proponente: Commercio

ORDINANZA N. 68 DEL 09/11/2020

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Disposizioni in merito all'attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

L'ISTRUTTORE	IL SINDACO
Sara Monaro	IL SINDACO dr. Alessandro Ferro FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 09/11/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 09/11/2020

Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-379-2020

Ufficio proponente: Commercio
Istruttore: Sara Monaro
Oggetto: Disposizioni in merito all'attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

IL SINDACO

premesse che:

- con D.P.C.M. 03 novembre 2020 sono state adottate misure straordinarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che riguardano tutto il territorio nazionale;
- detto Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari e **dato atto** che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 il Veneto è stato individuato tra le regioni ascrivibili alla zona gialla;

considerato che lo stato attuale dell'emergenza impone l'obbligo all'Amministrazione comunale, nel perseguire l'obiettivo di assicurare, salvaguardare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici quali la salute dei cittadini e l'incolumità delle persone, di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre il rischio del contagio da Covid-19;

rilevato che nel territorio comunale ci sono tre esercizi (uno in Corso del Popolo, uno in Via Roma ed uno in Strada San Marco, gestiti dalla stessa società), che svolgono l'attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, per le quali viene rilevata la presenza e l'aggregazione di più persone sia all'interno dei locali sia all'esterno sull'area pubblica;

considerato che il frequente assembramento di avventori si verifica sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, poiché tali locali - sia per la modalità di vendita, sia per le loro caratteristiche strutturali derivanti dalla modalità di vendita - non sono presidiati in alcun modo al fine di controllare l'accesso degli avventori, venendo a determinare, conseguentemente, pericolose situazioni di compresenza degli stessi;

ritenuto, allo scopo di contrastare e contenere il possibile diffondersi del COVID - 2019, prevedere la chiusura dell'attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 22.00 alle ore 05.00, sino a diverso e successivo provvedimento;

richiamato il comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art.8 della Legge n.48/2017;

vista la Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29 ;
visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
viste le L.R. n.11/2004 e n.55/2012;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, in via precauzionale, a decorrere dalla data odierna e sino a diverso successivo provvedimento, la chiusura dalle ore 22.00 alle ore 05.00, dell'attività di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo siti in Corso del Popolo n.1216, Via San Marco n.838/a e Via Roma n.1465, gestiti dalla ditta individuale Boscolo Berto Kristian (C.F: BSCKST92M10C638Q), oggetto delle segnalazioni certificate di inizio attività codice pratica S.U.A.P.:

- n. BSCKST92M10C638Q-16012019-1258,
- n. BSCKST92M10C638Q-04012019-1321,
- n. BSCKST92M10C638Q-04012019-1504.

Gli effetti del presente provvedimento decorreranno dal suo ricevimento.

Si dà atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art.49 del T.U.E.L..

Si dà atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

In caso di inottemperanza gli interessati verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

Il Comando Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

Chioggia, 09/11/2020

IL SINDACO
dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE